

**ALLA DIREZIONE SANITARIA  
AZIENDA ASL/OSPEDALIERA DI \_\_\_\_\_**

OGGETTO: **Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona** (art. 354 c.p.p.) (1) nei confronti del sig \_\_\_\_\_ nato /a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Ufficiale /agente di Polizia Giudiziaria \_\_\_\_\_ in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto di cui all'art. 187 C.d.S.(3), ed ai sensi dell'art. 348, comma 4° C.p.p.(2);

**CHIEDE**

al responsabile pro-tempore della struttura sanitaria di \_\_\_\_\_

- che nei confronti del conducente nominato in oggetto:
  - coinvolto in incidente stradale in qualità di conducente e sottoposto a visita (o ricovero) presso codesta struttura sanitaria;
  - accompagnato presso codesto presidio sanitario, avendo manifestato, nel corso del controllo effettuato alle ore \_\_\_\_\_ un comportamento sulla base dal quale si ha ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
- **sia effettuata** una visita medico-legale ed il contestuale prelievo di campioni biologici (sangue, se lo consente ovvero urine e saliva), allo scopo di verificare se lo stesso si trova in condizioni di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché, se il conducente è ricoverato o è stato medicato perché coinvolto in incidente stradale, il contestuale accertamento del tasso alcolemico nel sangue;
- **di riferire** all'Ufficio di polizia sopraindicato, con ogni cortese urgenza, l'esito dei predetti accertamenti dal quale si possa desumere se la persona si trova in stato di alterazione psico-fisica e l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei campioni biologici prelevati (sangue-urine-saliva)
- **di riferire**, se il conducente è coinvolto in incidente stradale, anche il tasso alcolemico nel sangue venoso e la descrizione clinica della sintomatologia correlata.

Nel caso di rifiuto del consenso al prelievo di campioni biologici, si chiede altresì di comunicarlo, specificando se era stato richiesto il consenso al prelievo del sangue, delle urine o della saliva.

Nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare, se è stato effettuato il prelievo delle necessarie aliquote di sangue da quello già prelevato per altre finalità diagnostiche, indicando dove i campioni sono conservati.

Si **avvisa** che, ai sensi dell'art.348 comma 4 c.p.p (2), la persona incaricata di compiere gli accertamenti tecnici di cui sopra non può rifiutarsi di portarli a termine.

Richiesta del \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ consegnata a \_\_\_\_\_

**UFFICIALE/AGENTE P.G.**

\_\_\_\_\_

**(1) Art. 354 c.p.p. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)**

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti... (omissis).

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

**(2) Art. 348 c.p.p. (Assicurazione delle fonti di prova) (Comm 1, 2 e 3 omissis)**

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

**(3) Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) (Comm 1 e omissis)**

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art.12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3, essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'art.186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.